



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore I - Affari Generali, Serv. Demografici, Att. Econ., Sociale, Cultura

Determinazione n. 88 del 08/03/2016

Oggetto: LOTTA AL RANDAGISMO. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Locci Fortunato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 08/03/2016.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to D'Amico Stefano



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744

Medaglia di bronzo al Valore Civile

OGGETTO: Lotta al randagismo. Provvedimenti per l' anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI

PREMESSO:

- che il fenomeno dell'abbandono dei cani e del conseguente randagismo assume nel territorio comunale dimensioni non trascurabili e che va tenuto sotto costante controllo, essendo pervenute segnalazioni di episodi di inconvenienti igienico sanitari e di disturbo alla quiete pubblica dovuti a detto fenomeno;
- che con deliberazione consiliare n. 35 del 21.06.2002, si disponeva:
 - o è istituito in Castel di Sangro il Servizio Pubblico del Canile Comunale, con il fine di promuovere un corretto rapporto uomo-animale, di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, di tutelare le condizioni di vita degli animali, promovendo la protezione degli stessi e gli interventi di prevenzione e di controllo del randagismo;
 - o la gestione del servizio sarà attuata mediante concessione a terzi, nel rispetto delle finalità e del carattere di pubblico servizio della istituzione, ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - o la concessione è specificatamente volta a prevedere, nel rispetto dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281 e dalla Legge Regionale 21 settembre 1999 n. 86, l'affidamento a Centri Cinofili specializzati, anche ubicati al di fuori del territorio comunale, del servizio di cattura, trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi, oltre all'espletamento dei servizi di controllo sanitario, di tatuaggio di identificazione ed infine di eventuale affidamento a privati degli animali ospitati;

RILEVATO che la ditta Centro Cinofilo del Fucino S.n.c., con sede in Trasacco (AQ) alla Strada 37 del Fucino, ha già operato proficuamente nel nostro territorio nell'ambito delle attività di custodia e mantenimento dei cani, come da convenzione in atti;

VISTA la nota del 09/12/2015, in atti al prot. 16072 dell' 11/12/2015, della precitata ditta Centro Cinofilo del Fucino Snc, che, *"nel ricordare la scadenza della convenzione per il ricovero cani randagi al 31 dicembre 2015, propone la propria disponibilità al prosieguo della collaborazione alle medesime condizioni economiche"*;

CONSIDERATA la proposta meritevole di accoglimento e ritenuto provvedere in merito, con l' urgenza richiesta dalla necessità di evitare ogni danno all' ente per responsabilità civile verso terzi, dando atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "determinazione a contrattare";

VISTO l' allegato "**SCHEMA DI CONVENZIONE**" (Allegato "A");

VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 192 del vigente T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di affidare al Centro Cinofilo del Fucino S.n.c., corrente in Trasacco (AQ) alla Strada 37 del Fucino, C.F./p.IVA 01319770663, il servizio di custodia e mantenimento dei cani secondo le previsioni della L.R. 86/99, nei termini e alle condizioni di cui allo Schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato "A") ;
2. La spesa (€ 18.300,00) farà carico sui fondi del corrente bilancio 2016, Gestione Provvisoria, conto competenza:
 - per € 18.000,00, Cap. 10485/1, cod. 1030103;

- per € 300,00, Cap. 10505/3, cod. 1030103;
- **CIG ZE118E051C**;

3. Di dare atto che la spesa non è frazionabile né rinviabile pena gravi danni per l' ente.

Il Responsabile del Settore
(F. Locci)

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI
CANI RANDAGI MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il comune di **Castel Di Sangro** affida al Centro Cinofilo del Fucino S.n.c., sito in Collelongo, Aq, Via Casaline 27, nella persona del legale rappresentante Sig. Pino Corsi, nato a Trasacco il 23/01/1959 ed ivi residente in via Monte Velino 73, C.F. CRS PNI 59 A 23 L 334 J, il servizio di custodia e mantenimento dei cani che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge Regionale 47/2013.

La presente convenzione ha durata di anni UNO con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ART. 2 - PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELLA
A.S.L.

I cani catturati e consegnati al Centro Cinofilo del Fucino, sono sottoposti, a cura della competente Unità Sanitaria Locale, a tatuaggio ai fini della loro identificazione.

I cani vaganti catturati, prima del ricovero nella Struttura, vengono ospitati per un periodo indicativo di 15 giorni presso il canile sanitario, dell'A.S.L. Avezzano - Sulmona- L'Aquila, dove a cura dello stesso Servizio Sanitario vengono sottoposti ad osservazione sanitaria e ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia (ad es. trattamento contro le cisti di echinococco) a sterilizzazione, ad impianto di Microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ad ogni altro intervento che si renda necessario, ai sensi della L.R. 47/2013 art. 4.

ART. 3 - TRASPORTO DEI CANI

Il Centro Cinofilo del Fucino deve provvedere, ogni qualvolta si renda necessario, a sue spese e con propri mezzi, al trasporto dei cani dal canile sanitario dell'A.S.L. Avezzano - Sulmona fino al rifugio, per il collocamento degli stessi nella parte di Struttura riservata al Comune di **Castel Di Sangro**

ART. 4 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il Centro Cinofilo del Fucino è tenuto a registrare l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, ai fini del pagamento del servizio; lo stesso registro deve essere tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli.

ART. 5 - TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il Centro Cinofilo del Fucino provvederà a sottoporre i cani ai seguenti trattamenti sanitari:

- Disinfestazione periodica dei cani.

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella Struttura, è sollevata da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non, per l'eventuale nascita dei cuccioli, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

ART. 6 - CONDIZIONI DI MANTENIMENTO DEI CANI

Ai cani ricoverati devono essere assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato A della L.R. n° 47/2013.

ART. 7 - ALIMENTAZIONE

I cani devono essere alimentati razionalmente con appositi mangimi, senza far ricorso a scarti o a rifiuti di alcun genere.

ART. 8 - PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DI RICOVERO

I locali nei quali sono custoditi i cani, devono essere mantenuti in condizioni igieniche appropriate e devono essere oggetto di pulizia e disinfezione quotidiana.

ART. 9 - APERTURA AL PUBBLICO

Il Centro Cinofilo del Fucino deve osservare un orario quotidiano di apertura della struttura al pubblico dalle ore 14.00 alle ore 16.00, anche al fine di favorire la richiesta dei privati di affidamento dei cani; eventuali modifiche all'orario sopra riportato saranno concordate tra le parti, tenendo conto da un lato delle esigenze organizzative del Centro e dall'altro di quelle di accesso del pubblico nei diversi periodi dell'anno.

ART. 10 - ACCESSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Sia gli incaricati del servizio veterinario della A.S.L.- Avezzano (per quanto concerne le attività di propria competenza), sia gli incaricati del Comune (al fine di controllare il rispetto delle condizioni contenute nel presente capitolato) possono accedere alle strutture messe a disposizione dal Centro Cinofilo del Fucino anche al di fuori dell'orario indicato all'art. 9.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE ALL'ADOZIONE

I privati che abbiano chiesto ed avuto in proprietà, dal Comune di **Castel Di Sangro** i cani ospitati presso la Struttura messa a disposizione, possono ottenere la consegna degli stessi direttamente dal Il Centro Cinofilo del Fucino stesso, dietro presentazione della autorizzazione al ritiro rilasciata dal Comune, recante la data in cui deve essere effettuata la consegna.

L'autorizzazione sopra detta viene annotata sul registro di carico e scarico e conservata dal centro Cinofilo per il periodo di un anno dal rilascio.

ART. 12 - STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE

Il Centro Cinofilo del Fucino riserverà al comune di **Castel Di Sangro** presso la propria struttura , per tutta la durata della presente convenzione , ed ai fini per la quale la stessa è stipulata , un numero di box , che saranno da considerarsi a tutti gli effetti, in base all'art. 4 comma 1 della legge 281/1991, **Rifugio Municipale**.

ART. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il comune corrisponderà annualmente la somma di € **1.5000,00** (quindicimila/00) , che saranno liquidati, dietro presentazione di regolare fattura all'atto della stipula della convenzione . Tale somma è pari al costo di mantenimento di n. **40** (quaranta) cani , indipendentemente dal numero degli stessi , mancanti al raggiungimento di tale cifra , effettivamente ricoverati presso il Centro.

I cani in esubero a tale cifra saranno fatturati al costo di € **1,00** cadauno al giorno.

La responsabilità sanitaria, come previsto dalla legge 47/2013, sarà assicurata tramite il veterinario libero professionista indicato del Centro Cinofilo del Fucino.

Le somme sopra indicate s'intendono al netto dell' I.V.A.

Il costo annuo verrà fatturato in due rate semestrali, i pagamenti verranno liquidati entro 30 gg dall'emissione della stessa.

ART. 14 - MODALITA' E TERMINI DI INSERIMENTO DI CUCCIOLI

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire in conseguenza di fecondazione avvenuta prima della consegna presso il Centro, attestata formalmente dal servizio A.S.L., i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani a partire dal 35'giorno dalla loro nascita.

Il Centro Cinofilo del Fucino si impegna comunque a far constatare le eventuali gravidanze appena le stesse saranno diagnosticate.

ART. 15 - SMALTIMENTO CARCASSE

L'onere per lo smaltimento di eventuali carcasse di cani deceduti, nel caso in cui l'ente decidesse di smaltire con ditta specializzata, e per le quali se ne darà tempestiva comunicazione via fax, resta a carico del comune al costo di € 2.38 al Kg + I.V.A. + quota parte del trasporto.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO

L'accertata inadempienza, anche di uno solo degli obblighi assunti dall'appaltatore, dà piena facoltà al Comune, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto in qualsiasi momento, procedendo nei confronti della ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

In ogni caso resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della risoluzione del contratto. Inoltre l'Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà recedere anticipatamente dal contratto dandone preavviso all'appaltatore almeno 60 giorni prima, senza che ciò comporti alcun tipo di onere per l'Ente stesso.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Avezzano è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

Per il Comune
Il responsabile del servizio

Per il Centro Cinofilo del Fucino
Il Rappresentante Legale
Pino Corsi

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 09/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 09/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Fortunato LOCCI
